

## **CHECK LIST - CLAUSOLE E PRINCIPALI CONTENUTI CONDIZIONI GENERALI PER L'ESTERO**

A mero scopo didattico ed esemplificativo (senza pretesa di esaustività) si elencano di seguito alcune principali clausole tipicamente contenute in condizioni generali di contratto ed i relativi contenuti tipici.

<b>1.</b>	<b>Applicabilità delle condizioni generali</b>	Clausola con cui si individua l'ambito di applicazione delle condizioni generali. Con tale clausola si può disciplinare anche l'eventuale " <i>battle of forms</i> ", dichiarando l'inefficacia e inapplicabilità delle condizioni generali o particolari dell'impresa contraente, se non espressamente accettate per iscritto.
<b>2.</b>	<b>Deroghe e modifiche alle condizioni generali</b>	Clausola che disciplina le modalità con le quali le parti possono utilmente derogare alle condizioni generali, modificando le relative previsioni. Con tale clausola si precisa anche la gerarchia dei documenti contrattuali prodotti dall'impresa redattrice.
<b>3.</b>	<b>Conservazione delle condizioni generali/del contratto</b>	Clausola che disciplina l'ipotesi in cui una o più previsioni delle condizioni generali venga/no ritenuta/e invalida/e o inapplicabile/i, facendo salva la validità e/o l'applicabilità delle restanti previsioni delle Condizioni generali.
<b>4.</b>	<b>Lingua facente fede</b>	Clausola che determina quale sarà la lingua facente fede nel caso in cui sorgessero dubbi interpretativi tra le versioni in più lingue delle condizioni generali.
<b>5.</b>	<b>Formazione del contratto</b>	Clausola con cui si individuano le modalità di formazione del contratto attraverso le diverse forme di manifestazione della volontà contrattuale proposta/accettazione e/o comportamenti concludenti (ad esempio, offerta, ordine, conferma d'ordine, fattura, presa in consegna etc.).
<b>6.</b>	<b>Revoca o cancellazione degli ordini</b>	Clausola che stabilisce le conseguenze dell'eventuale revoca o cancellazione degli ordini.
<b>7.</b>	<b>Oggetto del contratto e definizione degli standard qualitativi</b>	Clausola con cui si individua l'oggetto dei singoli contratti che potranno essere conclusi sulla base delle condizioni generali. Con tale clausola potrà essere disciplinata anche la modalità con cui verranno definite tra le parti specifiche tecniche, caratteristiche e standard qualitativi dei beni e dei servizi.

8.	<b>Termini e modalità di consegna, termini di resa e logistica – Clausole penali</b>	<p>Clausola con cui si definisce la tempistica e la logistica per la consegna dei beni, preferibilmente tramite la scelta di un termine di resa Incoterms CCI. In tale contesto, si disciplinano anche le responsabilità in relazione al contratto di trasporto, ai relativi costi, ai rischi, agli obblighi assicurativi ed agli oneri doganali.</p> <p>Con tale clausola, nelle condizioni generali di vendita, si può limitare la responsabilità del venditore per ritardo o mancata consegna. Nelle condizioni generali di acquisto si può prevedere, a favore dell'acquirente, una clausola penale per l'eventuale ritardo di consegna, facendo salvo il risarcimento del maggior danno.</p>
9.	<b>Prezzi, modalità di pagamento</b>	<p>Clausola che individua la modalità di definizione dei prezzi dei prodotti e/o servizi forniti, nonché la responsabilità per gli ulteriori eventuali costi aggiuntivi, anche in funzione del termine di resa Incoterms CCI prescelto e del relativo mezzo di trasporto individuato, nonché le relative modalità di pagamento.</p>
10.	<b>Clausola di riserva di proprietà o patto di riservato dominio</b>	<p>Clausola con cui, fatto salvo quanto diversamente stabilito da norme inderogabili di legge applicabile, si stabilisce che la proprietà dei beni si trasferirà all'acquirente solo al momento del saldo integrale del prezzo dei beni in questione.</p>
11.	<b>Garanzie contrattuali e rimedi – esonero o limitazione della garanzia</b>	<p>Clausola con cui si disciplina la garanzia per vizi e non conformità dei beni e/o servizi forniti e si individuano i rimedi a cui il fornitore dovrà dare seguito. Tale clausola potrà disciplinare anche le ipotesi di difetti seriali o ricorrenti e, ove predisposta a favore del venditore in condizioni generali di vendita, i casi di esonero o limitazione della garanzia.</p>
12.	<b>Forza maggiore, <i>hardship</i> e limitazione di responsabilità</b>	<p>Clausola con cui si disciplina l'eventuale verificarsi di cause di forza maggiore e di <i>hardship</i>, e si limita altresì, nella forma più ampia possibile, la facoltà dell'impresa contraente di richiedere all'impresa redattrice il risarcimento dei danni subiti per inadempimento.</p>
13.	<b>Tutela dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale</b>	<p>Clausola che disciplina l'utilizzo e le conseguenze dell'eventuale violazione di diritti di proprietà industriale ed intellettuale esistenti in capo all'impresa redattrice. Tale clausola generalmente disciplina anche le conseguenze dell'eventuale conflitto di tali diritti con diritti di terzi.</p>
14.	<b>Informazioni confidenziali – segreti</b>	<p>Clausola con cui si disciplinano gli scambi di informazioni confidenziali e dei segreti commerciali</p>

	<b>commerciali</b>	ai sensi degli artt. 98 e 99 CPI.
<b>15.</b>	<b>Legge applicabile</b>	Clausola in cui si individua espressamente la legge nazionale applicabile alle condizioni generali ed ai contratti conclusi in base a tali condizioni generali. Ove le condizioni generali siano predisposte per l'estero si può citare espressamente l'applicabilità della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili.
<b>16.</b>	<b>Modalità di risoluzione delle controversie (giudizio ordinario o arbitrato)</b>	<p>Clausola in cui si prevede la modalità di risoluzione delle controversie ed in tale contesto, ove si faccia riferimento al sistema giudiziario ordinario, si individua il foro competente in via esclusiva a dirimere eventuali controversie e l'eventuale foro alternativo a scelta dell'impresa che redige le condizioni generali.</p> <p>Tale clausola potrà prevedere anche modalità alternative di risoluzione delle controversie.</p> <p>La scelta dell'arbitrato, come modalità di risoluzione delle controversie (in alternativa al giudizio ordinario), comporta in linea di massima l'esclusione della giurisdizione del giudice ordinario; è una scelta da fare con attenzione con l'assistenza del legale di fiducia, anche in relazione alla potenziale onerosità della soluzione arbitrale ed alla riconoscibilità ed esecutività del lodo nel Paese della controparte.</p>
	<b>Dichiarazione di espressa accettazione delle clausole c.d. vessatorie ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c.</b>	Espressa accettazione delle clausole c.d. vessatorie da individuarsi espressamente con indicazione del numero e relativo contenuto sommario, da prevedere con riferimento a condizioni generali predisposte per il mercato nazionale italiano e destinate a disciplinare i contratti con imprese italiane.